

Autovelox: più tutele per gli automobilisti

Avv. Martina Garri

Il Ministero degli Interni, con la direttiva del 14.08.2009 subito ribattezzata “la direttiva sugli autovelox”, ha voluto fornire agli operatori le linee guida per contrastare gli eccessi di velocità sulle strade nel tentativo di raggiungere l’obiettivo prefissato dalla UE nel 2001 di dimezzare entro il prossimo anno le vittime degli incidenti stradali. L’aspetto forse più interessante per gli automobilisti è l’allegato alla direttiva, contenente il cd. protocollo operativo, in cui il Ministero non solo fa proprie le indicazioni fornite dalla Cassazione negli ultimi anni in materia di autovelox ma fornisce ai cittadini anche alcune garanzie per evitare in futuro gli scandali legati alle multe per i semafori manomessi.

Innanzitutto al punto 5 dell’allegato è stabilito che gli unici soggetti abilitati a rilevare le violazioni di velocità con gli strumenti accertatori sono esclusivamente gli organi di polizia stradale e che tale attività non può essere delegata a terzi pena la nullità dell’accertamento, lo stesso dicasi per la convalida delle immagini prodotte e la sottoscrizione dei verbali, viceversa ai terzi è consentito svolgere tutte quelle attività di supporto tecnico quali lo sviluppo e stampa dei fotogrammi.

Ultimamente accadeva che, al fine di ottimizzare i costi, i piccoli comuni affidassero a ditte esterne l’appalto per la “gestione multe”, sollevando non poche perplessità dal punto di vista della legittimità della procedura, fino ad arrivare alle ormai note distorsioni legate allo scandalo dei semafori mai gialli.

Al punto 7 dell’allegato si stabilisce che le postazioni per l’accertamento della velocità debbono essere segnalate preventivamente ed i segnali, ben visibili, debbono essere posti ad una distanza “adeguata”, tenuto conto della “velocità locale predominante” onde consentire un tempestivo avvistamento, e comunque ad una distanza non superiore ai 4 km. E’ altresì previsto che i dispositivi, sia mobili che fissi, siano affiancati da ulteriori segnali ben visibili ed identificabili.

L’aspetto ancor più interessante tuttavia attiene alla seconda parte dell’allegato, ove si ribadisce che non in tutte le strade è permesso l’uso dell’autovelox, pertanto se è pacifico l’utilizzo di tali dispositivi nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali, così non è per le strade extraurbane secondarie e le urbane di scorrimento (ad es. a Genova la sopraelevata Aldo Moro): in tali casi occorre sempre un decreto prefettizio che individui espressamente i tratti ove è possibile utilizzare gli autovelox.. Questa non è propriamente una novità della direttiva, tuttavia diversi comuni italiani, ed anche liguri, per rimpinguare le casse comunali, posizionavano l’autovelox in strade urbane ove ne era espressamente vietato l’utilizzo, ovvero nelle cd. strade urbane di quartiere e strade locali, elevando in modo illegittimo le infrazioni e notificando a casa il verbale, senza procedere all’immediata contestazione prevista dalla legge. Nel caso sorgessero dubbi nella parte terza punto 1 lettera b dell’allegato si chiarisce che in queste ultime due categorie di strade è previsto solo ed esclusivamente “l’attività di controllo con l’intervento diretto degli organi di polizia stradale”.